

3 3344 19/07/2021

0,00 TJU21L003344000AA
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJU

Associazione don Andrea Santoro Onlus
00159 Roma, Via del Forte Tiburtino 98/110
Codice Fiscale 97425590581



Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 20 giugno 2021

Il giorno venti giugno duemilaventuno, alle ore diciotto, presso la sede legale, è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della "Associazione don Andrea Santoro Onlus" convocata con il seguente **ordine del giorno**:

1. Modifica denominazione sociale in Associazione di Promozione Sociale;
2. Adeguamenti statutari al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017)

Assume la presidenza della riunione la presidente dell'Associazione Maria Maddalena Santoro la quale, chiamato Claudio Allegrini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, constatata la presenza in persona o in collegamento audio-video di tutti i soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

La presidente, dopo aver riferito della necessità dell'adeguamento statutario dell'associazione alla nuova normativa del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, in previsione anche della prossima attivazione del RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore, dà lettura dello schema di progetto del nuovo Statuto dell'Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo, in precedenza già inviato a tutti gli associati.

Terminata la lettura integrale dello schema di progetto del nuovo Statuto, e dopo esauriente confronto, la presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo, che viene allegato con la lettera A) al presente verbale, ed espressamente all'unanimità approva:

1. il cambio della denominazione dalla originaria "Associazione don Andrea Santoro Onlus" alla nuova denominazione "Associazione don Andrea Santoro Associazione di Promozione Sociale" in breve anche **"Associazione don Andrea Santoro APS"**

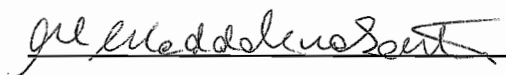
2. gli adeguamenti statutari alla normativa di riferimento del Codice del Terzo settore previsti nel D.Lgs. 117/2017

Sempre all'unanimità l'Assemblea delibera di attribuire al Presidente dell'Associazione tutti i poteri per gli adempimenti necessari per l'iscrizione al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore.

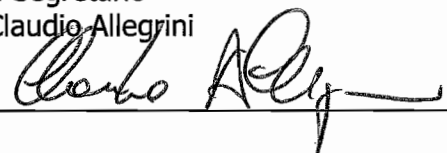
Non essendovi altro da trattare, e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta ha termine alle ore venti circa, del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Maria Maddalena Santoro



Il Segretario
Claudio Allegrini



Atto esente da bollo articolo 17 D.Lgs. 460/1997
Atto esente da bollo comma 5 articolo 82 D.Lgs. 117/2017

Allegato "A"
all'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2021
dell'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta
"Associazione don Andrea Santoro APS"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: "Associazione don Andrea Santoro Associazione di Promozione Sociale", in breve "Associazione don Andrea Santoro APS" che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica, di ispirazione cristiana.

L'associazione si ispira alla figura di don Andrea Santoro, ucciso il 5 febbraio 2006 nella Chiesa di Santa Maria a Trabzon, già sacerdote "fidei donum" della Diocesi di Roma nella terra di Turchia, presenza, seme, piccola luce in quella terra per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale tra Oriente e Occidente, "ponte" e "finestra" tra le religioni ebraica, cristiana e musulmana.

Articolo 2 - Sede e durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione ha sede legale in Roma, attualmente in Via del Forte Tiburtino n° 98/110.

Il trasferimento della sede legale all'interno della Regione Lazio non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera i regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4- Efficacia dello statuto

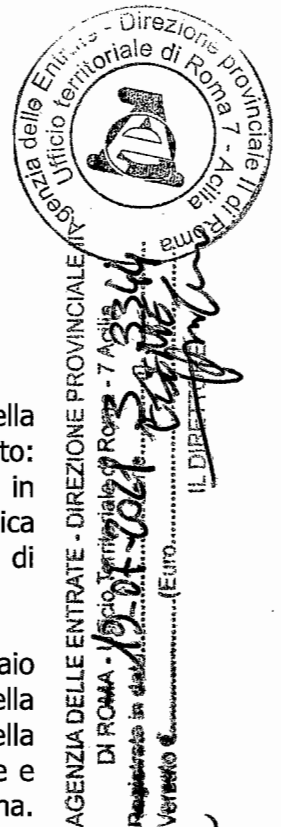
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

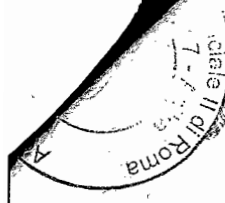
Articolo 6 - Finalità e attività

L'Associazione ha come scopo principale favorire il rispetto della tutela dei diritti umani e civili di soggetti svantaggiati (immigrati, rifugiati, ecc.) perché privati di tali diritti per motivi religiosi, politici, razziali, culturali, sociali, economici, ecc., e curare l'istruzione, l'educazione e la formazione al dialogo interreligioso e interculturale alla luce della figura di don Andrea Santoro.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica, di ispirazione cristiana, ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna

L'associazione esercita in via esclusiva o principale l'organizzazione e gestione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017 di cui alle lettere i), k), l) r).

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

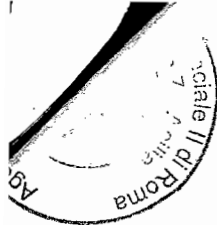
- approfondire la spiritualità, i pensieri, le intuizioni di don Andrea Santoro;
- raccogliere testi e testimonianze sulla sua vita e attività;
- promuovere esperienze spirituali nel luogo del suo martirio;
- promuovere e incoraggiare visite nei luoghi della nascita delle tre religioni monoteiste;
- promuovere e sostenere attività di istruzione e formazione, sia in Italia che all'estero anche attraverso borse di studio;
- promuovere e sostenere progetti, manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, seminari, attività sportive, di spettacolo e di commercio equo e solidale;
- curare, realizzare, gestire anche in proprio, pubblicazioni anche in formato digitale, biblioteche e librerie per illustrare, informare e formare al dialogo interreligioso e interculturale.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai fini di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità del disposto legislativo.

Per la realizzazione di quanto in oggetto l'associazione potrà collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, anche esteri, aventi finalità simili e sinergiche con la propria, tutelando la propria autonomia, e ricevere finanziamenti e contributi pubblici e privati.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e complementari.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.



Articolo 7 – Ammissione dei soci e categorie

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, e per gli enti pubblici e privati il loro rappresentante legale pro tempore debitamente autorizzato dal proprio organo amministrativo, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'accoglimento della domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e, in casi motivati da particolari esigenze organizzative, alla persona da esso debitamente incaricata anche a mezzo e-mail o messaggistica, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno solare.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 8 - Categorie di soci

I soci dell'associazione sono: onorari, ordinari e junior.

Sono Soci Onorari le persone che si siano distinte nel contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono coloro che a domanda chiedono di far parte dell'associazione e contribuiscono con la loro opera ad esaltare e realizzare gli scopi dell'associazione.

Soci Junior sono coloro che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età e su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, chiedono di iscriversi all'associazione. Non possono essere impiegati in attività che in qualunque modo possano risultare pericolose per la loro incolumità; versano la quota associativa nella misura annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, beneficiano di servizi forniti dall'associazione e non hanno diritto di voto.

Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di esaminare libri sociali e documenti contabili dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;



di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- di votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e i corrispettivi specifici individualmente dovuti in attuazione degli scopi istituzionali.

I soci hanno inoltre il dovere di comunicare all'atto dell'ammissione, e successivamente se variati, i propri recapiti di posta elettronica e telefonia mobile per il ricevimento delle sole comunicazioni istituzionali e consentire al socio la partecipazione alle assemblee in modalità telematica; tali dati, non divulgabili a terzi, saranno annotati e aggiornati nel libro dei soci.

Articolo 10 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 11 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata:

- per morosità, protratta per oltre un anno con sollecito inevaso;
- per mancato rispetto delle norme statutarie e per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo; tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al presidente dell'associazione; tale esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

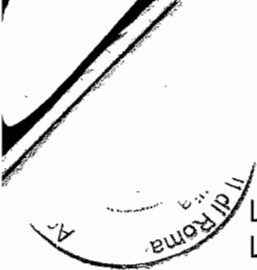
Articolo 12 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo e Presidente.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio sociale annuale.



L'assemblea ordinaria annuale è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno. Luogo di svolgimento, orario e punti all'ordine del giorno dell'assemblea saranno pubblicati sul sito web o pagina social dell'associazione e mediante affissione all'interno dei locali della sede nei quindici giorni antecedenti lo svolgimento di quella in prima convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, in regola con il versamento delle quote sociali, o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante scelto dagli associati.

Il verbale delle assemblee, conservato presso la sede dell'associazione a cura del Presidente, è in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto o bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno nelle ventiquattrore successive, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (tipo Skype, Zoom e similari, in videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza degli eventi diritto, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti inclusi i rappresentati per delega.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei presenti inclusi i rappresentati per delega.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Contestualmente alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo l'assemblea nomina il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere se ritenuto necessario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea ed è suo compito:

- deliberare l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del rendiconto annuale o del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività in favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; è convocato mediante mail contenente gli argomenti all'ordine del giorno inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; è comunque costituito con la partecipazione di tutti i membri, sia in presenza che in collegamento audio video o altra modalità telematica.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta decadenza.



L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Della riunione è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'assemblea dei soci, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio; sottoscrive contratti e accordi in nome dell'associazione e la rappresenta giudizialmente; opera con firma autonoma sui conti bancari e ne può conferire procura ad altro consigliere con firma disgiunta.

Presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dura in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del terzo bilancio annuale del suo mandato e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Articolo 18 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

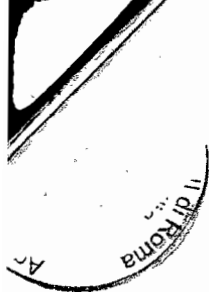
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Articolo 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione di promozione sociale ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

Articolo 25 - Assicurazione dei volontari

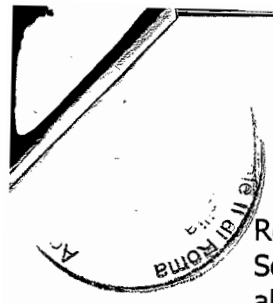
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Resta inteso che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le norme previste dal D.Lgs. 117/2017 saranno applicabili alla "Associazione don Andrea Santoro APS" se non in contrasto con quelle in corso di validità relative alle ONLUS di cui ai D.Lgs. 460/1997 e 383/2000.

Atto esente da bollo
Articolo 17 D.Lgs. 460/1997
Comma 5 Articolo 82 D.Lgs. 117/2017

Carlo A. C.

M. Modugno

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909606080721

8767210

Saldo delega

200,00

DATA DEL VERSAMENTO

giorno 08 mese 07 anno 2021

ABI 03069

CAB 09606

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

97425590581

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE DON ANDREA SANTORO ONLUS

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

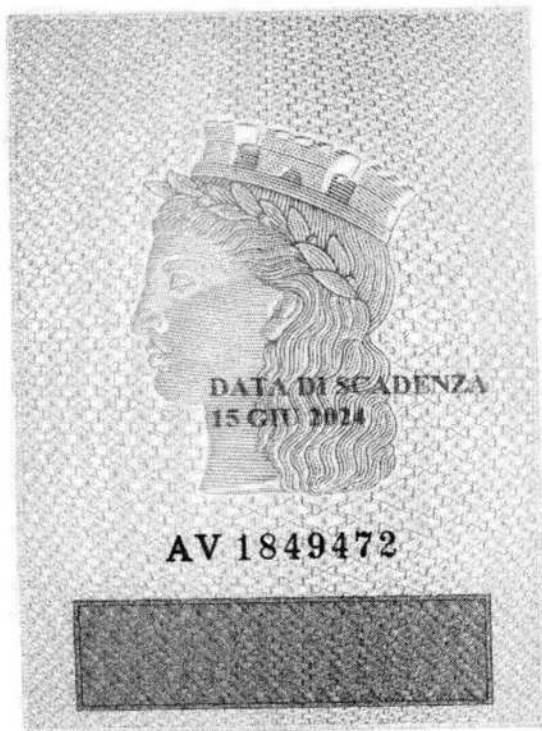
importo a credito

Erario

1550

2021

200,00



Cognome..... SANTORO
Nome..... MARIA MADDALENA
nato il..... 15/06/1943
(atto n..... 00716..... 2..... A00
a..... PRIVERNO (LT).....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... ROMA
Via..... VIA FEDERIGO VERDINOIS N.6 FL.9 SC.D IN.
Stato civile..... STATO LIBERO
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... 1.60
Capelli..... Biondi
Occhi..... Celesti
Segni particolari.....

Firma del titolare..... Maria Maddalena Santoro
ROMA 30 GEN 2014
IL SINDACO
Sindaco Amministrativo
CALISTE CATIA
Impronta del dito
Indice sinistro